

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FORMAGGIA

Seduta del 07/05/2026

FATTO

Nel ricorso presentato, il ricorrente afferma che il 14/8/2024 era deceduto il proprio fratello, titolare presso l'intermediario di un conto corrente e di "rapporti di deposito titoli BTP" e che in qualità di unico erede testamentario, in data 17/9/2025 depositava presso l'intermediario, al fine dello sblocco i seguenti documenti: l'attestazione di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di successione telematica in presenza di testamento con timbro glifo; la copia conforme all'originale del verbale di deposito e pubblicazione testamento olografo avanti a notaio, con estratto per riassunto dell'atto di morte e copia conforme di testamento olografo; l'originale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (doc. n. 4) autenticata innanzi a delegato del Sindaco contenente i dati anagrafici del defunto, dell'erede testamentario, dell'assenza di contestazioni, redatta sul modello predisposto dall'intermediario stesso; i documenti d'identità dell'erede testamentario. Sostiene che il 23/9/2025 l'intermediario gli comunicava che la dichiarazione sostitutiva, pur autenticata, non poteva essere accettata, richiedendo un atto di notorietà rilasciato da un notaio o dalla cancelleria del Tribunale contenente le stesse informazioni rese sulla dichiarazione sostitutiva; che a partire dal mese di ottobre 2025, in più occasioni - anche tramite il proprio avvocato - aveva contestato tramite *email* e PEC la richiesta dell'intermediario in quanto eccessiva e ridondante, formulando specifiche argomentazioni; che, nonostante tali ripetuti solleciti e la completezza della produzione di tutti gli atti previsti dalla legge, l'intermediario aveva continuato a opporre un rifiuto ingiustificato; che, in particolare, la richiesta dell'intermediario di ottenere l'atto notorio non trova fondamento nella normativa vigente, in particolare alla luce della modifica apportata dall'art. 30-bis del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, che ha introdotto

un'ulteriore semplificazione, ampliando la possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche nei rapporti tra privati, comprese le banche. Rileva che il comportamento dell'intermediario comportava anche una violazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i quali riconoscono pieno valore legale alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, tra cui le banche. Precisa di essere unico erede testamentario; che il testamento è l'ultimo conosciuto e pubblicato, riporta tutti i dati identificativi del defunto e dell'erede, gli estremi del testamento olografo pubblicato; che l'erede ha la capacità a succedere; che non esistono contestazioni sul testamento né si conoscono ulteriori eredi legittimi cui spetta una quota; che il defunto infatti era celibe, non era sposato né conviveva, e neppure aveva figli e discendenti.

Chiede : *“1.Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per aver rifiutato lo sblocco dei rapporti caduti in successione a causa della mancata presentazione dell'atto notorio, in violazione dell'art.30 bis del DL.n.76/2020 (Legge n.120/2020), ritenendo a tal fine idonea e sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà regolarmente prodotta; 2.Per l'effetto, ordinare alla Banca di procedere senza ulteriore indugio allo sblocco dei conti correnti e dei dossier titoli intestati al de cuius, consentendo al ricorrente la piena disponibilità dei rapporti e delle attività ivi giacenti, con ogni conseguente adempimento di competenza; 3.Condannare l'intermediario alla rifusione in favore del ricorrente della somma di Euro 20,00 versata a titolo di contributo per la presentazione del ricorso”.*

L'intermediario, nelle controdeduzioni rassegnate, sostiene che, dopo la presentazione del ricorso, aveva ripreso in esame la vicenda; che in via massimamente conciliativa, aveva portato avanti la pratica di successione sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà già prodotte dal cliente prima della presentazione del ricorso e lo aveva convocato in filiale per la data del 22/1/2026, al fine di raccogliere le sue disposizioni in ordine alle attività successorie; che aveva dato corso alle attività necessarie a estinguere i rapporti bancari e a svincolare le attività patrimoniali in conformità alle disposizioni del cliente; che aveva provveduto a estinguere dapprima il deposito amministrato e in data 3/2/2026 avviato l'estinzione del conto corrente; che erano in corso di perfezionamento le operazioni volte a trasferire le giacenze del deposito amministrato e del conto corrente, in favore del cliente, in conformità alle disposizioni di quest'ultimo; che aveva rimborsato al cliente le spese di € 20,00 per la presentazione del ricorso.

Conclude chiedendo di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento.

Il ricorrente replica di prendere atto che, dopo la notifica del ricorso, l'intermediario ha provveduto allo sblocco dei fondi e dei titoli oggetto di contestazione; che ciò è avvenuto soltanto in data 22/1/2026, dopo molti mesi di inerzia e dopo ripetute diffide, solleciti legali e inutili incontri in filiale; che la tempistica dell'adempimento, unitamente al già avvenuto rimborso del contributo spese di € 20,00, conferma la piena responsabilità dell'intermediario; che tale condotta soddisfattiva, intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso, configura un'implicita ammissione della fondatezza delle doglianze del cliente; che le spese per l'assistenza legale stragiudiziale – rese indispensabili dalla condotta ostruzionistica dell'intermediario – costituiscono un danno emergente ai sensi degli artt.

1218 e 1223 c.c.; di non opporsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando tuttavia come l'adempimento tardivo dell'intermediario - avviato, come detto, solo in pendenza del ricorso - integri i presupposti della soccombenza virtuale dell'intermediario; che, *"pur nella consapevolezza che codesto Ecc.mo Collegio non è competente a pronunciarsi sulle spese legali"*, confidava che l'Arbitro desse atto in motivazione della fondatezza originaria del ricorso e della soccombenza virtuale accertando la responsabilità dell'intermediario, anche fini della successiva ripetizione, in sede civile, delle spese legali stragiudiziali sostenute a titolo di danno emergente.

Conclude nei seguenti termini: *"Pur nella consapevolezza che codesto Ecc.mo Collegio non è competente a pronunciarsi sulle spese legali, confida che l'Arbitro Voglia dare atto in motivazione della fondatezza originaria del ricorso e della soccombenza virtuale accertando la responsabilità della Banca, anche fini della successiva ripetizione, in sede civile, delle spese legali stragiudiziali sostenute a titolo di danno emergente(ex artt.1218 e 1223 c.c.)"*.

L'intermediario, nelle controrepliche, assume che, a fronte dell'avvenuto svincolo e del rimborso del contributo per il ricorso, l'Arbitro non può che accertare la cessata materia del contendere; di aver provveduto a portare avanti la successione in via conciliativa, senza riconoscimento di alcuna sua responsabilità; che il principio della soccombenza virtuale è incompatibile con il procedimento ABF; che in casi analoghi l'Arbitro ha ritenuto legittima la richiesta di ottenere l'atto notorio ai fini dello svincolo.

DIRITTO

Si osserva che il presupposto della domanda qui avanzata dal ricorrente è stato da questi fondato sul fatto che l'intermediario non aveva provveduto allo sblocco dei fondi e dei titoli oggetto di contestazione; nelle conclusioni rassegnate, infatti, lamentando l'illegittimità di tale comportamento, il ricorrente ha chiesto che venisse ritenuta sufficiente la documentazione presentata all'intermediario per ottenerlo.

È pacifico tra le parti - perché ammesso da entrambe - e dimostrato dalla documentazione versata in atti, che l'intermediario, il quale per alcuni mesi (dal settembre 2025) non aveva accolto le ripetute richieste del cliente - unico erede testamentario, pur a fronte della presentazione dei documenti utili allo scopo ed esaustivi - di estinzione dei rapporti bancari facenti capo al *de cuius* e di svincolo delle attività patrimoniali di questi, ha infine provveduto, nei primi mesi del 2026, e cioè (soltanto) dopo la presentazione del ricorso (19.12.2025), ad estinguere il deposito amministrato ed il conto.

Con ciò il diritto del ricorrente è stato dunque pienamente soddisfatto, sicché questi non ha più interesse ad agire nella presente procedura.

Ciò che il ricorrente intenderebbe far valere qui in via residuale, è un riconoscimento della fondatezza originaria del ricorso e della soccombenza virtuale dell'intermediario, responsabile del ritardo e dell'attivazione della procedura arbitrale, ma ciò ai fini di agire in altra sede, quella civile ordinaria, per ottenere, a titolo di danno emergente, l'importo corrispondente alle spese legali stragiudiziali sostenute.

Ma tale pronuncia non può trovare spazio nel presente procedimento, avviato per ottenere esattamente ed esclusivamente quanto di fatto poi già ottenuto, con conseguente venir meno di qualsivoglia interesse attuale sostanziale.

La pronuncia da emettersi deve quindi semplicemente limitarsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Diversamente, il ricorso al procedimento dell'ABF evidenzierebbe un suo uso distorsivo e opportunistico, in quanto finalizzato alla precostituzione di un titolo residuale da far valere poi in un giudizio ordinario, ossia in una sede ad esso estranea.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE